

Conclusioni

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/117/CE del Consiglio ⁽¹⁾, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi, o comunque non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 8 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/117/CE è scaduto il 1 ottobre 2005.

⁽¹⁾ GU 2005, L 14, p. 18.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Zala Megyei Bíróság (Repubblica d'Ungheria) il 10 aprile 2007 — OTP Bank Rt e Merlin Gerin Zala Kft/Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

(Causa C-195/07)

(2007/C 129/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Zala Megyei Bíróság

Parti nella causa principale

Ricorrenti: OTP Bank Rt e Merlin Gerin Zala Kft

Convenuto: Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il punto 3, lett. a), del capo 4 dell'allegato X dell'«atto di adesione» (Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽¹⁾), applicabile in virtù dell'art. 24 del citato Atto di adesione, a tenore del quale «l'Ungheria può applicare fino al 31 dicembre 2007 compreso, le riduzioni dell'imposta sulle imprese locali per

un massimo del 2 % degli introiti netti delle imprese concesse a tempo determinato dall'amministrazione locale in base agli artt. 6 e 7 della legge C del 1990 sulle imposte locali (...)» debba interpretarsi nel senso che:

- si tratta di una deroga transitoria che consente all'Ungheria di mantenere l'imposta sulle imprese locali o che
- il Trattato di adesione, nel prevedere la possibilità di mantenere le riduzioni fiscali relative all'imposta sulle imprese locali, ha riconosciuto anche il diritto (transitorio) dell'Ungheria di mantenere tributi aventi la natura dell'imposta di cui trattasi.

- 2) In caso di soluzione negativa della prima questione, il giudice del rinvio sottopone altresì la seguente questione:

secondo la corretta interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 77/388/CEE ⁽²⁾, quali siano i criteri in forza dei quali si considera che un'imposta non abbia carattere di imposta sulla cifra di affari ai sensi dell'art. 33 della sesta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 236, pagg. 846 e segg.

⁽²⁾ GU L 145, pagg. 1 e segg.

Ricorso proposto il 12 aprile 2007 dalla Aktieselskabet af 21. november 2001 avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 6 febbraio 2007, causa T-477/04, Aktieselskabet af 21. november 2001/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)

(Causa C-197/07 P)

(2007/C 129/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselskabet af 21. november 2001 (rappresentante: C. Barret Christiansen, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio 2007, causa T-477/04 (la sentenza impugnata);